



Raccomandazioni relative ai corsi di lingua e cultura d'origine (LCO)

Maggio 2013

1. Basi legali

In base all'art. 36 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), agli allievi che non sono di nazionalità svizzera può essere impartito un insegnamento di lingua, storia e cultura del loro Paese. Questo insegnamento avviene da parte e a spese dei rispettivi consolati. Gli enti scolastici delle scuole popolari sono tenuti a mettere per quanto possibile a disposizione il tempo necessario per queste lezioni anche durante le lezioni ordinarie. Inoltre, sono anche tenuti a mettere a disposizione gratuitamente le aule per le lezioni.

2. Descrizione

Nei corsi LCO, gli allievi acquisiscono buone capacità nella loro lingua d'origine, non solo per quanto riguarda l'espressione orale, bensì anche quella scritta. Ampliano le loro conoscenze della cultura del Paese d'origine, ad es. riguardo alla storia, alla geografia, alle feste, alla musica e alle tradizioni. I corsi LCO contribuiscono a un'istruzione completa di allievi provenienti da altre culture.

Un compito importante dei corsi LCO consiste nel preparare gli allievi a vivere in due o più culture. Questi allievi devono acquisire le capacità per muoversi e affermarsi in entrambi i mondi. In questo rientra la comprensione per altre culture, il coraggio di affrontare cose nuove, la tolleranza e la flessibilità. La frequenza di corsi LCO comporta vantaggi da non sottovalutare in caso di eventuale futuro ritorno degli allievi nei loro Paesi d'origine. I programmi didattici dei corsi LCO vengono infatti sovente coordinati dagli enti responsabili con le autorità scolastiche del Paese d'origine.

Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente raccomanda di seguire i corsi. L'offerta è tuttavia facoltativa.

3. Enti responsabili

Gli enti responsabili dei corsi LCO sono di regola i consolati o le ambasciate dei Paesi d'origine degli allievi alloglotti. In parte si tratta anche di associazioni private.

4. Organizzazione

L'organizzazione dei corsi LCO compete agli enti responsabili. Gli allievi frequentano i corsi per 2 – 4 lezioni alla settimana. Per quanto possibile, i corsi LCO devono svolgersi durante le lezioni ordinarie (art. 36 cpv. 1 dell'ordinanza scolastica).

5. Aule

Gli enti scolastici devono mettere gratuitamente a disposizione le aule per i corsi LCO (art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza scolastica). Gli insegnanti dei corsi LCO sono tenuti a provvedere al rispetto del regolamento interno della scuola.

6. Procedura d'iscrizione

I titolari dell'autorità parentale arrivati da poco possono iscrivere i loro figli ai corsi LCO direttamente presso gli enti scolastici appositamente costituiti oppure tramite l'insegnante di classe della classe regolare e il consiglio scolastico. Gli enti responsabili dei corsi LCO informano direttamente i titolari dell'autorità parentale in merito agli orari e ai luoghi dei corsi, agli insegnanti, nonché in merito all'eventuale mancata organizzazione dei corsi. L'iscrizione costituisce un impegno alla regolare frequenza e vale fino alla revoca da parte dei titolari dell'autorità parentale, che di norma è possibile solo per la fine di un anno scolastico. Gli enti responsabili dei corsi informano entro l'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti di classe della classe regolare in merito all'organizzazione definitiva dei corsi (classi, orari, aule, insegnanti).

7. Insegnanti

La nomina e l'assunzione degli insegnanti per i corsi LCO competono ai rispettivi enti responsabili dei corsi. Gli insegnanti dei corsi LCO sono invitati a curare un adeguato scambio di esperienze con gli insegnanti di classe delle classi regolari e con quelli competenti per l'insegnamento di sostegno.

8. Valutazione e iscrizione nella pagella

La frequenza di corsi LCO può essere iscritta nella pagella. La valutazione fornita dall'insegnante dei corsi LCO viene iscritta nella pagella dagli insegnanti di classe delle classi regolari. Si raccomanda agli insegnanti di classe della scuola regolare di considerare l'opinione degli insegnanti dei corsi LCO per la valutazione globale di allievi allo-glossi.

9. Finanziamento

Il finanziamento dei corsi LCO compete agli enti responsabili di questi corsi (art. 36 cpv. 1 dell'ordinanza scolastica).